



D.D.S. n. 54

del 07/02/2024

Il Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione;
 - VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;
 - VISTA la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale";
 - VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;
 - VISTO l'art.17 della Legge 24 giugno 1997, n.196 che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;
 - VISTA la Legge regionale del 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
 - VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - VISTO l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali entro il termine perentorio di 48 ore dalla data di emissione, pena nullità degli stessi, e successive modifiche e integrazioni;
 - VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, Disposizioni per i procedimenti amministrativi e funzionalità dell'azione amministrativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 23 maggio 2019;
 - VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico sulla documentazione amministrativa, e successive modifiche ed integrazioni;
 - VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
 - VISTO il D.P. Reg. n. 438 del 13/02/2023 di conferimento dell'incarico, al Dott. Maurizio Pirillo, di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Formazione Professionale;
- VISTA la nota prot. n. 34504 del 22/06/2022 del Dirigente Generale dott.ssa Patrizia Valenti, con la quale delega il Dirigente del Servizio 3 dott.ssa Maria Josè Verde alla firma dei provvedimenti riguardanti il rilascio dei nuovi accreditamenti;



D.D.S. n. 54 del **07/02/2024**

- VISTO il D.P.Reg. n. 25 del 01.10.2015 e relativi allegati concernente il "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 *"Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana"*, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 30 ottobre 2015 per l'accREDITAMENTO degli organismi operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTI, in particolare, i commi 5 e 6 dell'art. 3, D.P.Reg. n. 25 del 01. 10.2015 rubricato *"destinatari dell'accREDITAMENTO"*, i quali prevedono che *"Sono accREDITATI di diritto a) gli enti datoriali, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale (.... omissis...).* Non sono sottoposte alle procedure di accREDITAMENTO le aziende presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio";
- VISTI i pareri n. 73 dell'1 aprile 2019 e n. 104 del 6 agosto 2019 resi dalla Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia amministrativa, numero affare 00046/2019 – Adunanza di sezione del 19 marzo 2019 e del 20 maggio 20219 con i quali il Supremo Consesso ha rilevato che *"la formazione operata dal datore di lavoro per il proprio personale.... non comporti l'obbligo per quest'ultimo di impegnarsi in una procedura volta ad ottenere l'accREDITAMENTO per la formazione (misura che risulterebbe eccessiva)"*;
- VISTO il D.P. Reg. n. 31 del 19 novembre 2019, recante la *"Modifica all'art. 3, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2015, n. 25. Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana"*e, in particolare,l'art. 1, a mente del quale: *"Non sono sottoposti alle procedure di accREDITAMENTO: a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale(...omissis...)"*;
- CONSIDERATA l'avvenuta modifica normativa introdotta con l'art. 1 del D.P.Reg. 19 novembre 2019, n. 31 dal sistema relativo all'accREDITAMENTO di diritto degli organismi formativi, la quale dispone che non rientrano tra i soggetti destinatari della procedura gli enti datoriali, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, per non gravare a tali enti datoriali di uno specifico obbligo normativo per la formazione rivolta ai propri dipendenti;
- VISTO il D.D.S. n. 1318 del 17 novembre 2023 con il quale è stato rilasciato l'accREDITAMENTO definitivo di diritto, così come previsto ai sensi dell'art 3, commi 5 punto a) del D.P.Reg. n. 25/ 2015 in favore dell'Ente ASCOM SICILIA con sede legale in Piazza S. Oliva, 37, Palermo, C.F. 97359640824, C.I.R. IFZ117;
- VISTO l'art 21- septies della Legge 241/1990 ss.mm.ii. il quale prevede che la mancanza di uno degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo determina la nullità dello stesso;
- CONSIDERATO che il sopra Decreto è stato emanato in assenza del presupposto normativo, fondante l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione e legittimante l'adozione di tale decreto;
- CONSIDERATO, così come previsto ai sensi dell'art 1 del D.P. Reg 31/2019, che il predetto Ente è stato accREDITATO di diritto benché lo stesso non rientri tra i soggetti sottoposti alla procedura di accREDITAMENTO;
-



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento della Formazione Professionale

Servizio 3 - Sistema di Accreditamento della Formazione Professionale e Certificazione delle Competenze

D.D.S. n. 54 **del 07/02/2024**

- ACCERTATO che, per le ragioni sopra esposte, il decreto con il quale l'Amministrazione ha provveduto all'accREDITAMENTO di diritto dell'Ente datoriale predetto è invalido ed inefficace;

DECRETA

- Art. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, il D.D.S. n. 1318 del 17 novembre 2023 con il quale è stato rilasciato l'accREDITAMENTO definitivo di diritto, così come previsto ai sensi dell'art 3, commi 5 punto a) del D.P.Reg. n. 25/ 2015 in favore dell'Ente ASCOM SICILIA con sede legale in Piazza S. Oliva, 37, Palermo, C.F. 97359640824, C.I.R. IFZ11, è invalido e inefficace, ai sensi dell'art 1 del D.P. Reg 31/2019 e dell'art 21 – septies, legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato, con effetto di notifica, sul sito internet della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento Formazione Professionale ai sensi dell'ex art. 68 L.R. n. 21/2014, così come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. del 7 maggio 2015.

Il Dirigente Servizio 3
Maria Josè Verde

Documento firmato da:
MARIA JOSE' VERDE
07.02.2024 15:09:47 UTC